

RENDICONTAZIONE DEL 5*1000 ASD

Il legislatore ha riconosciuto al contribuente la facoltà di destinare una parte dell'imposta sul reddito per le persone fisiche, pari al 5 per mille, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgano attività socialmente meritorie; nel contempo, ha affidato all'Amministrazione erogatrice del contributo il compito di vigilare sulla effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori. Per quest'ultimo aspetto, i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l'impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento ("rendiconto") entro un anno dalla loro percezione. Si tratta di un documento obbligatorio e, nel caso in cui non venga redatto nei tempi e nelle modalità fissate come da apposito modello predisposto dall'Amministrazione erogatrice della somma, la legge prevede il recupero degli importi erogati. È prevista la soglia di € 20.000 al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione.

Soggetti obbligati	Tutti i soggetti che percepiscono quote del "5 per mille dell'Irpef", indipendentemente dall'ammontare del contributo ricevuto, sono tenuti a redigere un apposito rendiconto entro 12 mesi dalla ricezione delle somme ad essi destinate, anche accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali risulti in modo chiaro la destinazione delle somme percepite per ciascuna delle annualità di riferimento
Importo percepito pari o superiore a 20.000€	Nel caso in cui l'importo ricevuto sia pari o superiore a € 20.000, è obbligatoria la trasmissione del rendiconto al Dipartimento per lo sport. • Fermo restando l'obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che abbiano percepito un importo pari o superiore ad € 20.000 sono tenuti a trasmettere il rendiconto e la documentazione da allegare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport. • La trasmissione dovrà avvenire tramite PEC alla casella: 5xmille.ufficiosport@pec.governo.it • In alternativa a mezzo raccomandata postale A/R al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport, Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.
Importo percepito inferiore a 20.000€	• Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a € 20.000, sono esonerati dall'invio del rendiconto e della relazione, salvo l'obbligo di redigere il rendiconto e di conservare tutta la documentazione per un periodo di 10 anni. • I medesimi enti, inoltre, per non incorrere nel recupero delle somme percepite, sono tenuti a trasmettere il rendiconto, la relazione illustrativa e

	l'eventuale documentazione aggiuntiva su richiesta dell'Amministrazione, per consentirne il controllo.
Modello di rendiconto	• Il dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha elaborato un modello di rendiconto per supportare i soggetti nell'assolvimento del proprio obbligo. • Il fac-simile è composto da due parti: - nella prima, nella tabella intitolata "Anagrafica" devono essere inserite le informazioni che permettono l'individuazione del soggetto beneficiario ed ulteriori dati che rendono l'associazione raggiungibile da parte dell'Ufficio (numero di indirizzo di posta elettronica, ecc...), nonché gli scopi sociali; - nella seconda parte, nella tabella intitolata "Rendiconto delle spese sostenute" vanno inseriti gli importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita, di cui va specificata la data di percezione del contributo; in questa griglia sono già riportate alcune voci di spesa a titolo esemplificativo. Il modello di rendiconto è scaricabile dal sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente link https://www.sport.governo.it/media/3931/modello-di-rendicontazione-2.docx? Il rendiconto non è un documento contabile, ma un aggregato delle spese sostenute entro l'anno dalla data di percezione della somma, che non coincide necessariamente con l'anno solare.
Allegati al rendiconto	Il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante, deve essere corredato in copia (carta semplice) di un valido documento di identità del medesimo rappresentante legale. L'associazione nel redigere il rendiconto dovrà inoltre predisporre una relazione descrittiva per illustrare nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati, indicandone il costo per ciascuna delle principali voci di spesa.
Termini di redazione e trasmissione rendiconto	• Il rendiconto della destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef deve essere redatto entro 12 mesi dall'effettiva percezione dell'importo spettante. • La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati deve avvenire nei 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi di riscossione dell'importo.
Giustificativi di spesa	I giustificativi di spesa, salvo nei casi espressamente previsti dal modello di rendicontazione, non dovranno essere inviati. Tutti i giustificativi di spesa in originale dovranno essere conservati presso la sede legale dell'organizzazione ed esibiti qualora l'Ufficio per lo sport ne faccia richiesta. I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5 per mille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento. Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno 10 anni presso la sede legale o presso altra sede da notificare ed essere messi a disposizione dell'Ufficio per lo sport qualora ne faccia richiesta.

Voci di spesa	I costi che compaiono nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del "5 per mille dell'Irpef" e non possono derivare da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima della pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Voci di spesa – Risorse umane	A questa voce corrispondono i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l'Ente (per esempio, la retribuzione per personale dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro personale; i costi per l'assicurazione degli atleti; i costi per il tesseramento). Nel caso in cui i compensi per il personale superino il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare alla rendicontazione copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.
Voci di spesa – Costi di funzionamento	A questa voce si riconducono sia le spese per la gestione della/e struttura/e dell'ente (es. canone di locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce; canone di affitto del campo di gioco; spese per le pulizie) sia i costi per lo svolgimento delle attività (es. le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli/pulmini).
Voci di spesa – Acquisto di beni e servizi	A questa voce si riconducono le spese per l'acquisto di beni (es. beni immobili; macchinari; apparecchiature informatiche) e servizi (es. affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per prestazioni di lavoro occasionali).
Voci di spesa – Altre voci	Vi devono essere inseriti tutti quei costi che non possono essere ricompresi nelle voci precedenti (es. in questa casella potrà essere indicata la spesa sostenuta dall'ente per realizzare progetti o programmi).
Accantonamento	È possibile accantonare in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell'assemblea dei soci in cui viene deliberato l'accantonamento. Vi è comunque l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il rendiconto entro 24 mesi dalla percezione del contributo.
Controlli	Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva la facoltà di: - chiedere la trasmissione del rendiconto e di eventuali allegati ai soggetti beneficiari tenuti al solo obbligo di redazione del rendiconto (per importo inferiore a € 20.000); - acquisire ulteriore documentazione da parte dei soggetti tenuti all'invio del rendiconto e degli eventuali allegati; - compiere ispezioni sulla documentazione contabile in oggetto presso la sede dell'organizzazione in cui sia conservata ovvero per verificare il rispetto delle finalità istituzionali a cui il contributo è destinato nel suo impiego effettivo.
Sanzioni	I contributi erogati sono oggetto di recupero quando: - le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti; - i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto all'Ufficio per lo sport non abbiano provveduto nei termini prescritti; - l'ente beneficiario, a seguito di controlli, non sia risultato in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione del beneficio;

	- gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad € 20.000 non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa o l'ulteriore documentazione richiesta; - qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme ad esso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime; - in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Procedura di recupero delle erogazioni	• Nelle ipotesi di cui al punto precedente, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dà luogo ad un procedimento in contraddittorio e, in caso di esito sfavorevole per il soggetto beneficiario, provvede al recupero del contributo; nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci trasmette altresì gli atti all'autorità giudiziaria. • Il beneficiario è tenuto a riversare all'Erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo definitivo, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale. • Qualora l'obbligato non ottemperi al versamento nel termine dei 60 giorni, viene disposto il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al beneficio stesso, rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, maturati dalla data della indebita percezione delle somme. • Il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell'interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.